



CONSORZIO DEL VINO
BRUNELLO DI MONTALCINO®



Erinformatica

di Coniamo Srl

Sede legale: Via Federico Pistone, 12
12058 - Santo Stefano Belbo (CN)

Sedi operative:

Via Roma, 5 12050 Rocchetta Belbo (CN)

Strada del Drosso 612/21 Torino (TO)

P.Iva/C.F. 03352490043 Tel. 0141 880004

info@erinformatica.it - www.erinformatica.it

Il vino e le accise

Appunti di Gianna Pratesi

già Responsabile Ambito Contabilità e Riscossione

già Referente e-customs per l'Area Accise

della DID per la Toscana, Sardegna e Umbria

Montalcino, 7 giugno 2023

Indice degli argomenti

- **La produzione e il deposito (slide 5...e seguenti)**
 - Cenni di normativa – Nuova Direttiva Accise (n.262/2020)
 - Soggetti - Nomenclatura Combinata (NC) - TARIC
 - Obblighi

- **Circolazione intra ed extraUE (slide 21... e seguenti)**
 - Brexit
 - Codice Rex
 - EORI
 - Esportatore autorizzato
 - E – commerce e vendite a distanza

 - **Casi pratici (slide 36...e seguenti)**
 - Spedizione prodotti già assoggettati (...grappa, liquori....)
 - Consultazione SEED
 - Consultazione aliquote UE
 - PUD – MAU
 - Procedura di riserva eAD
 - Vendita a visitatoriin Italia
 - Ufficio di esportazione e Ufficio di uscita
 - Esportazione standard e luogo approvato
 - Mancato completamento eAD
 - Oss, loss e Moss

GLOSSARIO

ADM :	Agenzia Dogane e Monopoli
AIDA :	Ambiente di Automazione Integrata Dogana e Accise
ARC:	Administrativ Reference Code (codice univoco di riferimento per eAD)
CDU :	Codice Doganale dell'Unione (nuovo Reg UE 952/2013 – esecutivo dal 2016)
CPA:	Codice Prodotti Accisa (W200 = vino tranquillo W300 = vino frizzante)
DAA :	Documento di Accompagnamento Accise (cartaceo)
DAS:	Documento di Accompagnamento Semplificato (cartaceo)
DAU:	Documento di Accompagnamento Unico
DD :	Determinazione Direttoriale (di ADM)
e-AD:	electronic Administrativ Document (DAA telematico)
e-DAS(SAD):	electronic Simplified Administrativ Document (DAS telematico)
ECS:	Exportation Control System (dichiarazioni doganali)
EDI :	Electronic Data Interchange (Scambio Telematico dei Dati)
EMCS:	Excise Movement and Control System (eAD)
NC:	Nomenclatura Combinata di Bruxelles. Tabella che attribuisce un codice di 8 cifre alle merci.
MVV-E:	Documento di Accompagnamento Elettronico (Mouvement de produits VitiVinicoles)
SEED:	System for Exchange Excise Data (Sistema di scambio dei dati delle Accise)
STD:	Servizio Telematico Doganale
SRC:	Simplified Reference Code (codice univoco di riferimento per eDAS)
TARIC:	Tariffa integrata comunitaria codifica per le dich. IMPORT. Integra la NC.
T.U.A. :	Testo Unico delle Accise (D.Lgs 504/95)
UdD:	Ufficio delle Dogane

Si segnala che sul territorio nazionale l'interpretazione della norma non è univoca, pertanto si invitano gli interessati ad interfacciarsi con l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente al fine di ottenere informazioni sulle procedure da adottare.

LA PRODUZIONE E IL DEPOSITO

CENNI di NORMATIVA

e

SOGGETTI

Normativa Comunitaria

Direttiva UE 262/2020 - regime delle accise (abroga la Dir.2008/118 con efficacia 3/2/2023)

Reg UE 952/2013 - nuovo codice Doganale dell'Unione (efficacia 1/5/2016)

Reg CE 314/2012 (..e successivi agg.) – **documenti di trasporto ...**(Reg.Ue 2018/273 Art.10)

N.B. si ricorda che, mentre le Direttive UE DEVONO essere recepite dagli Stati Membri con normativa propria, possono quindi differire (nei dettagli) fra le varie Nazioni, i Regolamenti sono già, al momento della pubblicazione, norma di legge per gli Stati e come tale, OBBLIGATORI.

Normativa Nazionale

D.Lgs 26.10.1995, n. 504-Testo Unico delle Accise (...e successivi aggiornamenti)

**D.M. 27.3.2001, n. 153 - regolamento ... per l'alcool etilico e le bevande
alcoliche**

La nuova Direttiva accise (262/2020)

Novità introdotte dalla Dir. UE 262/2020 che sostituisce la 2008/118

I concetti di base sono rimasti gli stessi, ci sono però grandi novità per i prodotti sottoposti al regime delle accise

GIA' ASSOGGETTATI AD ACCISA

NUOVI SOGGETTI:

speditore certificato (art. 9 bis TUA) - una persona fisica o giuridica registrata presso la Dogana dello Stato membro di spedizione (può SOLO spedire)

Il soggetto che intende operare come speditore certificato è preventivamente autorizzato dall'UdD ed il codice identificativo viene inserito nel SEED

destinatario certificato (art. 8 bis TUA) - una persona fisica o giuridica registrata presso la Dogana dello Stato membro di destinazione (può SOLO ricevere).

IN ITALIA, deve avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.

Effettua il versamento dell'accisa dovuta, entro 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna ed emette rapporto di ricezione...(La Direttiva all'art.37 prevede 5 giorni).

Il soggetto che intende operare come destinatario certificato è preventivamente autorizzato dall'UdD, presta garanzia per il pagamento secondo l'aliquota vigente, ed il codice identificativo viene inserito nel SEED

NUOVO DOCUMENTO:

documento amministrativo elettronico semplificato (eDAS - art.36) sostituisce il cartaceo

La nuova Direttiva accise (262/2020)

Il D.Lgs (di recepimento) 180/2021

Art. 37 T.U.A- Disposizioni particolari per il vino - (art.48 della Dir.UE 262/2020)

1. I produttori di vino che **producono** in media **meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno**, sulla base della produzione annua media delle ultime **tre (3) campagne viticole consecutive** (prima era scritto “si fa riferimento **alla produzione media dell'ultimo quinquennio**”), a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati **PICCOLI PRODUTTORI**. **Essi sono dispensati, fintanto che il vino è assoggettato ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate (vedi anche art.8 DM153/2001), ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.**

La nuova Direttiva accise (262/2020)

Il D.Lgs (di recepimento) 180/2021

Art. 37 - Disposizioni particolari per il vino - (art.48 della Dir.UE 262/2020)

2. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale.

Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

Codice di Nomenclatura combinata

L'individuazione del codice di **nomenclatura combinata (NC)** del codice della tariffa integrata della Comunità Europea (**TARIC**) delle merci è fondamentale per la corretta esecuzione di tutte le operazioni intracomunitarie e di import-export.

Il codice **TARIC** si applica alle **operazioni di importazione**, mentre per le **esportazioni e per gli scambi intracomunitari** può essere usato il **codice NC**.

Il **codice NC** è un codice numerico di **8 cifre**, mentre il **codice TARIC** è di **10 cifre**, di cui le prime 8 coincidono con il codice NC e le ultime due cifre identificano le sottovoci TARIC.

La TARIC è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

VINO

(definizione : Art. 36 – T.U.A.)

Si intendono per “**vino tranquillo**” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 :

- a) con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 ma non al 15% in volume, purchè l'alcol derivi interamente da fermentazione.
- b) con titolo alc. eff. sup. al 15 ma non al 18 %in volume, purchè ottenuti senza arricchimenti e l'alcol derivi interamente da fermentazione

Si intendono per “**vino spumante**” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205:

- a) Con tappo a fungo tenuto da fermagli o con sovrappressione dovuta a CO₂ in soluzione di almeno 3 bar
- b) Hanno titolo alc. sup. all'1,2 ma non sup. al 15 per cento in volume, purché l'alcol derivi da fermentazione

DEPOSITO FISCALE

Il deposito fiscale è gestito da un DEPOSITARIO
AUTORIZZATO ed è identificato da

un CODICE D'ACCISA

PICCOLI PRODUTTORI

Nel solo settore del vino, si definisce **piccolo produttore** colui che ne produce in media **meno di 1.000 ettolitri** all'anno, con riferimento alle ultime tre (3) campagne vitivinicole **CONSECUTIVE**

(con efficacia 13/2/2023 - art. 48 Dir.2020/262/CE - art. 37, co 1 TUA agg. da D.Lgs 180/2021).

NON ha un CODICE D'ACCISA

DESTINATARIO REGISTRATO

Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo, può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato presso l'UTF (art. 19 Dir CE 2008/118 – art.8 TUA).

Ha un CODICE D'ACCISA

DESTINATARIO REGISTRATO occasionale

Se l'operatore di cui sopra non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della propria attività professionale a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se richiede una autorizzazione alla Dogana competente per territorio, valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico spediteore (art. 19 co.3 Dir CE 2008/118 – art.8 co 2 TUA).

NON ha un CODICE D'ACCISA, ma è inserito nel SEED

SPEDITORE REGISTRATO

Il soggetto che intende operare come speditore registrato (solo per prodotti di provenienza extraUE) e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dall'Ufficio competente in relazione alla sede legale (art. 19 Dir CE 2008/118 – art. 9 D.lgs 504/95 agg dal 48/2010).

Ha un CODICE D'ACCISA

RAPPRESENTANTE FISCALE

Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro stato membro dell'Unione Europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale, con sede nello stato, per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato o operatore professionale agli adempimenti previsti dal regime della circolazione intracomunitaria, così come previsto **dall'art.44 Dir.CE 262/2020 (per "vendite a distanza")**

NON ha un CODICE D'ACCISA

DESTINATARIO CERTIFICATO

Destinatario, anche occasionale, di prodotti spediti in regime di accisa assoluta, può essere un operatore che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere autorizzato presso l'UdD (art.8 bis TUA - IN ITALIA deve essere dep. fiscale o dest. req.)

Ha un CODICE IDENTIFICATIVO inserito nel SEED

SPEDITORE CERTIFICATO

Speditore, anche occasionale, di prodotti spediti in regime di accisa assoluta, può essere un operatore che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere autorizzato presso l'UdD (art.9 bis TUA).

Ha un CODICE IDENTIFICATIVO inserito nel SEED

Obblighi del depositario autorizzato e del piccolo produttore

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 7 e art. 8 comma 1 del DM 153/2001 – art.37 TUA)

Tenuta delle Contabilita':

- Registri di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti **(nel settore vitivinicolo sono ritenute valide le registrazioni tenute ai sensi della disciplina agricola)**
- **Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa, con il movimento della cauzione, limitatamente ai trasferimenti intraUE.**

Almeno una volta l'anno, redigere :

- Inventario fisico (vedi dichiarazione MIPAF)
- Bilancio di materia (vedi dichiarazione MIPAF)
- Bilancio energetico
- **Presentazione annuale** (entro il 15 gennaio), di un **prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, distintamente per posizione fiscale** - può assumersi che il periodo annuale di riferimento abbia termine il 31 luglio (nota Ag.Dog. prot. 4769 del 21.12.01 – successivamente è stata diramata la nota 90949 del 7/8/2017 con termine 10 settembre).

TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

- Dal 1 giugno 2009, per la DD 1495/07 e seguenti, i depositari autorizzati sono tenuti all'invio esclusivamente telematico dei dati relativi alle partite movimentate in sospensione di accisa nella UE (o che devono attraversarla per essere esportate).
- I tracciati record, le caratteristiche generali dei tracciati stessi e le regole di compilazione, sono reperibili sul sito dell'Agenzia, la quale NON fornisce nessun software.

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 63 del T.U.A.)

Dal 1 al 16 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato il pagamento dei diritti di licenza per l'anno seguente, che, per i depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra è pari a € 103,29

Il pagamento dei diritti di licenza può essere effettuato con :

- Quietanza di Tesoreria** (capo I capitolo 1419)
- ccp** (DM 4.4.95, n.334) intestato alla Tes.Prov.dello Stato
- F24** (versamento unitario di cui al DLgs 9.7.97 n. 241
codice tributo 2813)

Obblighi del piccolo produttore

(art. 8 comma 2 – DM 153/2001)

Fino al permanere dell'**aliquota zero** sul vino, sono previsti per il piccolo produttore:

- **Emissione MVV-E (reg. CE 2018/273), anche per vino imbottigliato spedito nella UE**
- **Spedizione a soggetto autorizzato** (presente sul SEED)
- **Pagamento dell'accisa a destino** (obbligo assolto dal destinatario)
- **obbligo per di presentazione all'UDD, entro il quinto giorno di ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente** (art.8 DM 153/2001 – art.37 TUA)

E' esonerato dall'obbligo del prestare cauzione e NON può emettere eAD o eDAS

***LA CIRCOLAZIONE
INTRA ed EXTRA UE***

**CENNI di NORMATIVA
E
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

Normativa Comunitaria

Direttiva CE 262/2020 - *regime accise* (ha abrogato la 2008/118)

Reg. CE 1636/2022 - e-AD (ha abrogato il reg.684/09 che aveva abrogato il 2719/92)

Reg. CE 3649/92 - DAS

Reg. CE 2018/273 - MVV-E

Normativa Nazionale

D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 e successivi aggiornamenti

D.D. n. 158235 del 7 dicembre 2010 - eAD

BREXIT

Dal 1° gennaio 2021, il territorio della **Gran Bretagna** (GB = Inghilterra, Galles e Scozia) non fa più parte dell'**Unione Europea** (uscita ufficialmente dalla UE il **31 gennaio 2020**, con un periodo di transizione fino al 31.12.2020 riguardo alle formalità doganali e fiscali, alla fine del quale la GB non ha più potuto effettuare alcuna operazione su eAD o DAS).

Per disciplinare le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e dall'Euratom è stato stilato un **Accordo di recesso**.

La GB è quindi considerata come Paese Terzo ed i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa devono essere accompagnati da Dichiarazione Doganale (**DAE = Documento di Accompagnamento Esportazione – cd. Bolletta**), secondo le normali procedure di importazione ed esportazione.

Per effettuare spedizioni in GB occorre aver attribuito un codice **EORI (Economic Operator Registration and Identification)** ed essere iscritti nel **REX (Registered EXporter System)** per poter redigere una dichiarazione sull'origine delle merci e beneficiare della franchigia doganale per le proprie esportazioni (dazi=ZERO).

BREXIT

In Irlanda del Nord, nonostante l'appartenenza al Regno Unito (UK), continua ad applicarsi la normativa doganale UE ed i nuovi codici di accisa attribuiti nel **SEED** (System of Exchange Excise Data) devono avere la sigla **XI**.

Riassumendo, per spedire **VINO condizionato** (in sospensione di accisa), in **GB** dall'Italia, si deve:

- emettere eAD (Depositi Fiscali) per **ESPORTAZIONE** o MVV-E (Piccoli Produttori) fino alla **Dogana di Uscita** (da NON confondere con **Dogana di Esportazione**) dalla UE (se la merce esce dal territorio nazionale da una Dogana Italiana, per raggiungerla è sufficiente il DDT o la fattura accompagnatoria);
- garantire l'accisa (solo Depositi Fiscali) fino alla Dogana di Uscita (fisica) della merce dalla UE (sulla base dell'aliquota del Paese di Uscita);
- presentare Dichiarazione di Esportazione in Dogana – **DAE** (operazione effettuata da un Doganalista=Spedizioniere Doganale);
- assicurarsi che la merce esca dal territorio UE entro 90 giorni dall'assegnazione dell'**MRN**.



Il nuovo codice doganale della UE (CDU – Reg.UE n ° 952/2013) prevede di registrarsi nella banca dati comunitaria c.d. **REX**, per **poter attestare autonomamente l'origine dei propri prodotti** (vedi circ. 13/2017 ADM).

Identificare correttamente il luogo di origine della merce, è essenziale per:

- *individuare l'aliquota del dazio applicabile*
- *determinare le eventuali misure di politica commerciale europea (es. dazi antidumping, agevolazioni)*
- *provvedere all'etichettatura dell'origine (c.d. Made in), applicare eventuali misure sanitarie.*

L'origine preferenziale (identificazione del luogo di origine), si sostanzia in un **trattamento agevolato, di riduzione o di esenzione dai dazi**, riconosciuto ai prodotti originari di Paesi in ambito **SPG** (Sistema Preferenze Generalizzate) come Paesi UE, Svizzera, Norvegia e Turchia, o con i quali l'Unione europea ha sottoscritto **accordi che prevedono l'applicazione di questo sistema.**

Attualmente esistono accordi tra : **UE e CANADA, GIAPPONE, VIETNAM, REGNO UNITO**

Codice EORI

Economic Operator Registration and Identification



- Il **Reg. CE 312/2009** stabilisce che per effettuare **operazioni doganali (extraUE)** è obbligatorio l'utilizzo dell'identificativo numerico **EORI** valido in tutto il territorio comunitario. ADM ha emanato la nota 82556 del 17 Giugno 2009 per dettare istruzioni agli operatori.
- La nota stabilisce anche le modalità per l'ottenimento del codice. Gli operatori sprovvisti dovranno infatti **registrarsi** prima di svolgere attività nella UE presentando, presso uno degli Uffici territoriali delle Dogane, la **richiesta** di attribuzione del codice.
- **Il codice EORI non ha scadenza, è univoco ed è possibile controllarne la validità sul sito della Commissione Europea.**
- Il Codice in Italia è rappresentato dal prefisso **"IT"** seguito dalla **P. IVA** o dal codice fiscale di **persona giuridica** o dai primi 15 caratteri del C.F. per le **persone fisiche**.

Esportatore autorizzato



Per
EXPORT

E' un soggetto che può rilasciare dichiarazioni su fattura che sostituiscono i **certificati di origine preferenziale (EUR 1** - certificato della UE per attestare che la merce è di **origine e produzione comunitaria**. Viene utilizzato negli scambi tra l'UE e gli stati che hanno stretto accordi commerciali con la stessa per avere **l'esenzione del pagamento del dazio** – ad esempio la **Corea del Sud**).

Lo Status di esportatore autorizzato viene conferito con l' assegnazione di un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture e deve essere richiesto con **istanza all'UdD**.

L' UdD, competente per territorio, verificherà l'esistenza dei **requisiti per il rilascio**.

L'Ufficio valuterà la procedura che l'azienda ha istituito per la determinazione dell'origine preferenziale dei prodotti e quindi anche:

- la corretta classificazione ai fini doganali dei prodotti oggetto di valutazione (**assegnazione NC**)
- la richiesta e conservazione delle dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori ai sensi del reg. 1207/2001

e-AD



MVV-E



U.E.

TERRITORIO NAZIONALE


**DEPOSITO
FISCALE**

**DEPOSITO
FISCALE
o
SPEDITORE
REGISTRATO
(anche su Italia)**

DOGANA

**DESTINATARIO
REGISTRATO
anche
OCCASIONALE**

**PICCOLO
PRODUTTORE**



e-DAS



U.E.

TERRITORIO NAZIONALE

**SPEDITORE
CERTIFICATO
anche
OCCASIONALE**

**DESTINATARIO
CERTIFICATO
anche
OCCASIONALE**

**DESTINATARIO
CERTIFICATO
anche
OCCASIONALE**

**SPEDITORE
CERTIFICATO
anche
OCCASIONALE**



CAUZIONE DI TRASPORTO

• Per la circolazione in regime sospensivo, il depositario autorizzato mittente è tenuto a prestare cauzione, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario o con il proprietario della merce, a garanzia del pagamento dell'accisa sui prodotti trasportati, nella misura del 10 % dell'imposta gravante (Art. 6, c. 2, TUA)

• Per la circolazione dei prodotti nell'ambito comunitario si è stabilito, con DL del 13.1.1994, che nel caso in cui l'aliquota nazionale sia zero, la cauzione sarà rapportata al 10% dell'accisa gravante nel paese destinatario.

• Il depositario autorizzato è tenuto a contabilizzare un conto a scalare della garanzia, impegnando quest'ultima al momento dell'**emissione del e-AD** e reintegrandola al completamento dell'ARC.

Può essere prestata in **numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.**


Qualora venga prestata a mezzo **fidejussione bancaria o polizza assicurativa**, deve essere **depositata** presso l'**UdD** competente anche per il successivo svincolo.

Nel caso in cui la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di Stato, lo **svincolo** è disposto dal Direttore dell'UdD competente.

Non può essere accordato l'esonero.

Vendite all'estero - Adempimenti


Esportazione (dogana di uscita comunitaria)



* conservare una copia della Dichiarazione (Bolletta) doganale munita del visto uscire o della risultanza a sistema del buon esito dell'esportazione

**l'impegno cauzionale (dovuto solo da depositi fiscali) sarà commisurato all'aliquota del Paese di USCITA dalla UE (10%)

Vendite all'estero - Adempimenti



* conservare una copia della Dichiarazione (Bolletta) doganale munita del visto uscire o della risultanza a sistema del buon esito dell'esportazione

PRODOTTI ACQUISTATI DA PRIVATI

Art. 11 TUA – art.32 Direttiva 2020/262

I prodotti immessi in consumo, **acquistati da privati per proprio uso e da essi trasportati**, pagano l'accisa nello Stato in cui vengono acquistati e devono essere compresi nei seguenti limiti:

- **bevande spiritose**, 10 litri
- **prodotti alcolici intermedi**, 20 litri
- **vino**, 90 litri, di cui 60 litri al max di vino **spumante**
- **birra**, 110 litri

Oltre tali limiti i prodotti si intendono acquistati per scopi commerciali e quindi si applicano le disposizioni dell'art 10 del TUA

e-commerce

La vendita attraverso **INTERNET**, non ha esenzioni o agevolazioni dal regime delle accise, bisogna perciò osservare quanto previsto dal TUA.

Il già citato art.11, prevede che il bene soggetto ad accisa, acquistato da **soggetto privato** venga tassato con l'aliquota nazionale, solo se l'acquirente **trasporta direttamente il bene.**

Prevedendo invece la possibilità che il trasporto sia **a cura dell'acquirente, ma non da lui effettuato direttamente**, permanendo le attuali enormi differenze di aliquote nei vari Stati membri e applicando l'aliquota del Paese speditore, si potrebbe creare una concreta distorsione del mercato, con **applicazione dell'aliquota più vantaggiosa.**

Bisogna però sottolineare che qualora un privato, recatosi nello Stato membro diverso da quello di residenza, acquisti e, impossibilitato ad effettuare il trasporto del prodotto, organizzi la spedizione come se vi provvedesse egli stesso, il carattere **personale** dell'operazione resta ben verificabile.

Vendite a distanza

(Dir UE 2008/118 - art. 36)

I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo che sono acquistati da un privato, che non esercita un'attività economica, in un altro Stato UE e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti.

Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un **rappresentante fiscale**, riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato.

Casi pratici

- Spedizione prodotti già assoggettati (...grappa, liquori....)
- Consultazione SEED
- Consultazione aliquote UE
- PUD – MAU
- Procedura di riserva eAD
- Vendita a visitatoriin Italia
- Ufficio di esportazione e Ufficio di uscita
- Esportazione standard e luogo approvato
- Mancato completamento eAD
- Oss, loss e Moss

Spedizione prodotti già assoggettati

Qualora si voglia spedire merce sulla quale è già stata pagata l'accisa, si dovrà seguire la procedura illustrata di seguito.....

Si può ottenere il rimborso dell'accisa pagata, seguendo la procedura indicata nell'art. 2 del DM 689/1996, gli eventuali contrassegni fiscali applicati dovranno essere distrutti preventivamente secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art.19 del DM 153/2001

In data 7 marzo 2023 è stata emanata la DD di ADM n.130294 con la quale l'emissione obbligatoria dell'eDAS, in Italia, per i prodotti alcolici è stata prorogata al 1° ottobre 2024.



Consultazione SEED comunitario



Italiano

Cerca

Fiscalità e Unione Doganale

[Aiuto](#) [Cosa c'e' di nuovo?](#) [Informazioni](#) [Domande frequenti](#) [Cassetta delle Lettere](#)

[La Commissione Europea](#) > [Fiscalità e Unione Doganale](#) > [Basi di dati](#) > [SEED su Europa](#) > [SEED - Verifica Autorizzazione Accise](#)

New Excise Number verification open interface is now available. More information can be found in ["What's new?"](#).
!! WARNING !!! From now, SOAP service should be called through HTTPS instead of HTTP.

SEED - Verifica Autorizzazione Accise

Ultimo aggiornamento : 17-05-2022

E' possibile lanciare una richiesta di verifica inserendo il Numero Accisa e cliccando su Verifica

Numero Accisa::

Verifica

• **Prodotti autorizzati**

• **Ruolo del destinatario**

risultati come descrizione

1 - 10

Chiave Categoria	Descrizione Prodotto	Ruolo di autorizzazione	Direct Delivery
------------------	----------------------	-------------------------	-----------------

CPA

NC

Consultazione SEED comunitario

Chiave Categoria	Descrizione Prodotto	Ruolo di autorizzazione	Direct Delivery
B000	Birra	Tax Warehouse	N/A
B000	Birra	Authorised warehouse keeper	No
I000	Prodotti alcolici intermedi	Authorised warehouse keeper	No
I000	Prodotti alcolici intermedi	Tax Warehouse	N/A
S200	Bevande spiritose	Tax Warehouse	N/A
S200	Bevande spiritose	Authorised warehouse keeper	No
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Tax Warehouse	N/A
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Authorised warehouse keeper	No
W300	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra	Authorised warehouse keeper	No
W300	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra	Tax Warehouse	N/A

Consultazione SEED comunitario



* In Italia i codici del depositario autorizzato (**Authorized Warehouse Keeper = destinatario = campo 5 eAD**) e del deposito fiscale (**Tax Warehouse = luogo di destinazione = campo 7 eAD**) coincidono, mentre nella maggior parte degli altri paesi comunitari sono attribuiti codici diversi al soggetto esercente ed al deposito.

** Nel caso in cui il destinatario sia occasionale (temporary authorisation), farsi inviare anche il cartaceo (che deve transitare unitamente alla merce) e controllare che nella autorizzazione (anche sul SEED) sia indicato il giusto quantitativo di prodotto ed il codice di accisa dello speditore sia corretto.

Consultazione SEED comunitario

Destinatario REGISTRATO occasionale

SEED - Verifica Autorizzazione Accise

Ultimo aggiornamento : 15-12-2022

E possibile lanciare una richiesta di verifica inserendo il Numero Accisa e cliccando su Verifica

Numero Accisa:

FR

Verifica

1 Risultati corrispondenti alla
descrizione

1 - 1

Chiave Categoria	Descrizione Prodotto	Ruolo di autorizzazione	Amount and measurement unit	Re- use	Direct Delivery
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Temporary Authorisation	81.75 N/A	N	N/A

consultazione aliquote Paesi membri

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/advSearchForm.html?taxType=EDU_ALCOHOL

E' possibile visionare le aliquote applicate dai vari Paesi della UE consultando direttamente sul sito della Commissione Europea, non più un'unica tabella, ma:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1_en

Accise

Accisa
sugli
alcolici

Aliquote delle accise
applicabili nella UE –
Banca dati delle imposte in
Europa (TEDB)

Scegliendo il Paese Membro UE e la data di riferimento

consultazione aliquote Paesi membri

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/advSearchForm.html?taxType=EDU_ALCOHOL

| Legal Notice | Contact | Italiano (it) ▼

 EUROPEAN COMMISSION

European Commission > Taxation and Customs > Taxes in Europe Database v3

[About us](#) | [Online Databases](#) | [Tenders & Grants](#) | [FAQ](#) | [Subscribe to newflash](#) | [What's new?](#) | [Sitemap](#)

Home Page

- Home Page
- Simple Search
- Advanced Search
- VAT Search

Notifications

- New subscription

Disclaimer

Search **Reset**

 Please note that the advanced search engine does not operate on taxes prior to 01/01/2016. Older tax forms are using a different format not suitable for the advanced search.

Advanced Search

Tax Type(s)

Country(ies)

Situation on  

All historical versions No Yes

Search fields 

Combine criteria with

Add field

v3.24.0 | [Top](#)

consultazione aliquote Paesi membri

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/advSearchForm.html?taxType=EDU_ALCOHOL

The screenshot displays the 'Advanced Search' interface on the European Commission's Taxation and Customs website. The page header includes the European Commission logo and navigation links. The main content area features a search form with the following elements:

- Tax Type(s):** A dropdown menu set to 'Alcoholic Beverages'.
- Country(ies):** A search box with a dropdown list of member states. The list includes: Select All, AT - Austria, BE - Belgium (highlighted with a mouse cursor), BG - Bulgaria, CY - Cyprus, CZ - Czechia, DE - Germany, DK - Denmark, EE - Estonia, EL - Greece, and ES - Spain.
- Situation on:** A field with a help icon.
- All historical versions:** A checkbox.
- Search fields:** A field with a help icon.
- Combine criteria with:** A field.

A notification box at the top of the search area states: 'Please note that the advanced search engine does not operate on taxes prior to 01/01/2016. Older tax forms are using a different format not suitable for the advanced search.'

consultazione aliquote Paesi membri

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/advSearchForm.html?taxType=EDU_ALCOHOL

The screenshot displays the European Commission's Taxation and Customs website. The header includes the European Commission logo and the text "EUROPEAN COMMISSION". A language dropdown menu is set to "Italiano (it)". The breadcrumb trail reads "European Commission > Taxation and Customs > Taxes in Europe Database v3".

Navigation links include "Home Page", "Simple Search", "Advanced Search", and "VAT Search". The "Advanced Search" option is selected. Buttons for "New Search", "Refine Search", "Export Result", and "Full screen mode" are visible.

The main content area shows "Advanced Search Result" with "Documents found : 1". A search filter is set to "Show 50 entries".

Type	Country	Name	Situation On
Alcoholic Beverages	BE - Belgium	Excise duty - Alcoholic beverages (EU harmonised)	2023/01/01

Showing 1 to 1 of 1 entries

v3.24.0 | [Top](#)

consultazione aliquote Paesi membri

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/advSearchForm.html?taxType=EDU_ALCOHOL

Wine		
Standard Rate		
Per hl (min. 0 EUR)	VAT %	Alcoholic strength range
Still		
74.9086 EUR	21 %	
Sparkling		
256.3223 EUR	21 %	
Reduced rate (<= 8.5% vol.)		
Per hl (min. 0 EUR)	VAT %	Alcoholic strength range
Still		
23.9119 EUR	21 %	
Sparkling		
23.9119 EUR	21 %	

PUD - MAU

Il 14/3/2017 è stata emanata, da ADM, la nota prot. 104198, che ha dato le istruzioni operative per l'accesso ai **servizi digitali disponibili** sul Portale Nazionale (**PUD – Portale Unico Dogane**) e sul Portale dell'UE (TP - EU Trader Portal) attraverso il **Modello Autorizzativo Unico (MAU)**.

Con il **MAU** è stata introdotta la figura del “**Gestore**”, ovvero la persona fisica a cui l'operatore economico che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali (titolare/rapp.legale della ditta, conferisce delega per l'attribuzione e la gestione delle autorizzazioni.

Il legale rappresentante (o titolare) dovrà fornire delega attraverso una delle due modalità di seguito indicate:

- SPID di 2° livello - il Sistema Pubblico di Identità Digitale CNS
- Carta nazionale dei Servizi.

Istruzioni dettagliate sono consultabili sul sito di ADM: <https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-mau>

EMISSIONE eAD di riserva

(art.9 DD 7/12/2010 n.158235)

Nel caso in cui il sistema informatizzato di ADM o dello speditore risulti indisponibile, lo speditore comunica all'UdD competente (con PEC) l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia; quindi emette, in triplice esemplare (1 per il trasportatore, 1 da conservare, 1 da inviare all'UdD) un documento cartaceo recante il titolo "Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati previsti dalla bozza di documento amministrativo elettronico apponendovi data, firma e timbro personale .

Sul sito di ADM sono disponibili i modelli per le procedure di riserva. In alternativa utilizzare lo schema di un eAD precedentemente emesso che, ovviamente, sarà compilato con i dati della nuova spedizione.

Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dell'operatore sia nuovamente disponibile, lo speditore comunica all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente il ripristino del sistema e invia al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini dell'attribuzione dell'ARC in modalità «differita».

EMISSIONE eAD di riserva

(art.9 DD 7/12/2010 n.158235)

La **DD n. 158235 del 7.12.2010**, disciplina la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, con l'utilizzo dell'EMCS, descrivendo gli obblighi degli attori (speditore, incaricato del trasporto e destinatario) e le procedure da adottare nel caso che il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile.

Alla determinazione sono allegati i facsimile delle comunicazioni cartacee **da inviare agli Uffici**, in caso di adozione di procedure di riserva (fall-back) ed al ripristino delle funzionalità del STD o del sistema informatizzato dell'operatore e indicate le modalità di presentazione (art.10), che sono :

- a) a mano
- b) via fax
- c) attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

N.B. Attualmente, è consigliato, se possibile, l'utilizzo della modalità di cui alla lettera c)

Vendita a VISITATORI in ITALIA

Come abbiamo già visto nelle precedenti slide, l'art.11 del TUA prevede i limiti quantitativi di prodotti alcolici che un privato può acquistare per uso personale in altro Stato della UE.

Lo stesso articolo al comma 3 specifica che «al fine della determinazione dell'uso proprio, sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti».

Ne consegue che il visitatore o turista, proveniente da altro Paese della UE, che si reca presso un'azienda vinicola (dep. fiscale o piccolo prod.) italiana, acquista (con emissione di scontrino fiscale) il prodotto che preferisce (entro i limiti previsti) e, se impossibilitato a trasportarlo in proprio (ad es. in viaggi aerei), può utilizzare un servizio di corriere per il recapito alla propria residenza.

Vendita a VISITATORI in ITALIA

Nel caso di vendita di vino a consumatori finali (privati) di altro Paese UE, che si trovano in viaggio in Italia, è possibile distinguere tra le seguenti situazioni:

- Vendita di vino (entro le soglie quantitative previste per uso personale – art. 11 TUA) con trasporto eseguito con proprio mezzo di trasporto da parte del consumatore di altro Paese UE = IVA (22%) e accisa italiana (0%)
- Vendita di vino con trasporto organizzato dal consumatore finale estero (mediante corriere/vettore) = IVA (22%) e accisa italiana (0%)
- Vendita di vino con trasporto organizzato dal venditore italiano (indipendentemente dal quantitativo):
 - Rientra nell'ambito della vendita a distanza, necessita di un rappresentante fiscale (art. 44 Direttiva 2020/262) = IVA e accisa del Paese UE di destinazione

Ufficio di ESPORTAZIONE e Ufficio di USCITA

UFFICIO DI ESPORTAZIONE :

Ufficio presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale DAU (cd. Bolletta) e assegna il numero (**MRN**) al DAE.

UFFICIO DI USCITA :

Ultimo ufficio doganale che appone il **VISTO USCIRE dalla UE**.

- L'ufficio di **esportazione** (campo 8 eAD) trasmette elettronicamente gli elementi della Dichiarazione doganale all'ufficio di **uscita** indicato nella casella 29 del DAU

L'ufficio doganale di **uscita** invia alla dogana di **esportazione** il messaggio "**risultati di uscita**" entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale dell'UE

- La prova dell'export è costituita dal **messaggio positivo** presente nei "**risultati di uscita**" inviato dall'ufficio doganale di **uscita** all'ufficio doganale di **esportazione** e che viene registrato nella base dati del sistema (AIDA).

Ufficio di ESPORTAZIONE e Ufficio di USCITA

Si ha **ESITO NEGATIVO** nei seguenti casi:

- operazione in attesa di visto uscire
- operazione scaduta

Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale dell'UE, ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita, l'operatore potrà attivare la procedura di ricerca presso la Dogana di esportazione ed eventualmente presentare **PROVE ALTERNATIVE** (co.4 art. 335 reg. UE 2447/2015) dell'esportazione, per il completamento dell'MRN.

La dogana di esportazione allo scadere del **90° giorno** procede ad attivarsi presso il dichiarante o l'esportatore per avere notizie in merito all'operazione di esportazione in corso o, se del caso, presso la dogana di uscita dichiarata

ESPORTAZIONE STANDARD e LUOGO APPROVATO

Si deve fare molta attenzione nella compilazione di un eAD per merce in ESPORTAZIONE. Il nuovo CDU ha abolito la PROCEDURA DOMICILIATA.

La “vecchia” procedura domiciliata viene trasformata in una dichiarazione ordinaria effettuata presso **luoghi autorizzati dall’autorità doganale**. Pertanto il codice **2** che la **T014** descrive in maniera errata, si potrà indicare solo se si è in possesso di autorizzazione doganale che riconosca l’azienda come «luogo approvato» ove si recheranno i funzionari doganali in caso di VERIFICA della MERCE. Per approfondimenti: *artt. 139 e 162 del CDU, Note ADM prot. 45898/2016 e 27517/2017, Circolare n. 2/D del 7/2/2020.*

T014 - Tabella tipi messaggio	
Codice	Descrizione
1	Presentazione standard
2	Presentazione per esportazione con domiciliazione

**Non esiste più dal
2017**



procedura ERRATA

Stampa del documento amministrativo di accompagnamento

Tipo messaggio:	2 - Presentazione ESPORTAZIONE ORDINARIA PRESSO LUOGO
Indicatore di presentazione differita:	No
(1.a) Codice del tipo di destinazione:	6 - Esportazione
(1.g) Data e ora di convalida dell'aggiornamento:	12/03/2021 09:01:00
(2.a) Codice accisa dello speditore:	(2.g) NAD_LNG: it
(2.b) Nome dello speditore:	(2.d) Numero civico: 10/R
(2.c) Via:	(2.f) Città: FIRENZE
(2.e) Codice postale:	(3.g) NAD_LNG: it
(3.a) Riferimento del deposito fiscale:	(3.d) Numero civico: 10/R
(3.b) Nome dell'operatore:	(3.f) Città: FIRENZE
(3.c) Via:	
(3.e) Codice postale: 50136	
(4.a) Numero di riferimento dell'ufficio doganale di importazione:	
(5.a) Identificazione del destinatario:	(5.g) NAD_LNG:
(5.b) Nome del destinatario:	(5.d) Numero civico:
(5.c) Via:	(5.f) Città:
(5.e) Codice postale:	
Codice EORI:	
(6.a) Codice stato membro del destinatario:	
(6.b) Numero progressivo del certificato di esenzione delle accise del destinatario:	
(7.a) Identificazione del luogo di consegna:	(7.g) NAD_LNG:
(7.b) Nome dell'operatore:	(7.d) Numero civico:
(7.c) Via:	(7.f) Città:
(7.e) Codice postale:	

Risulta lo speditore
come LUOGO
AUTORIZZATO

procedura CORRETTA



Stampa del documento amministrativo di accompagnamento

Tipo messaggio:	1 - Presentazione STANDARD
Indicatore di presentazione differita:	No
(1.a) Codice del tipo di destinazione:	6 - Esportazione

(2.a) Codice acisa dello speditore:	(2.g) NAD_LNG:	it
(2.b) Nome dello speditore:	Deposito fiscale mittente	
(2.c) Via:	(2.d) Numero civico:	10/R
(2.e) Codice postale:	(2.f) Città:	FIRENZE
(3.a) Riferimento del deposito fiscale:	(3.g) NAD_LNG:	it
(3.b) Nome dell'operatore:	(3.d) Numero civico:	10/R
(3.c) Via:	(3.f) Città:	FIRENZE
(3.e) Codice postale:	(3.f) Città:	FIRENZE

(4.a) Numero di riferimento dell'ufficio doganale di importazione:		
(5.a) Identificazione del destinatario:	(5.g) NAD_LNG:	it
(5.b) Nome del destinatario:	Soggetto che presenta la dichiarazione in DOGANA	
(5.c) Via:	(d) Numero civico:	5/B
(5.e) Codice postale:	(f) Città:	ORBASSANO

Codice EORI:		
(6.a) Codice stato membro del destinatario:		
(6.b) Numero progressivo del certificato di esenzione delle accise del destinatario:		
(7.a) Identificazione del luogo di consegna:	(7.g) NAD_LNG:	
(7.b) Nome dell'operatore:		
(7.c) Via:	(7.d) Numero civico:	
(7.e) Codice postale:	(7.f) Città:	

IntraUE – mancata chiusura eAD

Se un eAD non viene completato si può contattare l'Ufficio delle Dogane competente territorialmente sullo speditore e chiedere che venga fatta una richiesta alla Dogana competente sul destinatario per sollecitare il completamento dell'**ARC** (cooperazione amministrativa).

Esiste infatti un regolamento comunitario che disciplina la mutua cooperazione fra Stati Membri, per garantire il controllo sulla circolazione dei prodotti sottoposti al regime delle accise (reg. UE 389/2012).

La garanzia prestata per un eAD non completato (inappurato), può essere ripresa in carico (svincolata) trascorsi 5 anni dall'emissione del documento (inerzia dell'Amministrazione – art.7 TUA), visto che per i diritti erariali (accise ed anche IVA) opera la prescrizione quinquennale (art. 15 TUA).

In alternativa si può consultare l' Ufficio e richiedere un'autorizzazione allo svincolo della garanzia ancora impegnata, fornendo le prove alternative del buon esito dell'operazione.

ExtraUE– mancata chiusura eAD

Si può verificare il caso che un eAD non risulti completato a fronte di un MRN chiuso correttamente, ci possono essere varie spiegazioni, le più frequenti sono:

- **DAE** compilato in maniera non corretta (campo 44 non compilato o ARC indicato inesatto);
- Uscita della merce da Dogana italiana con visto uscire manuale, non inserito in ECS (Export Control System);
- Uscita della merce da Dogana NON italiana, visto uscire non inserito in ECS.

Nei casi descritti si può contattare l'UdD dove è stato presentato il **DAE** per sollecitare il completamento dell'**ARC**.

Se il problema non viene risolto, passato un congruo periodo di tempo, ci si può rivolgere all'UdD competente territorialmente sullo speditore e richiedere il completamento dell'ARC fornendo **PROVE ALTERNATIVE** dell'uscita della merce dalla UE (deve essere consultato il singolo Ufficio, perché su tale materia - prove alternative **eAD** - esiste una forte discrezionalità). Quest'ultime possono essere :

- fattura quietanzata;
- dichiarazione di importazione del destinatario;
- messaggio di uscita del DAE;
- ecc.

Oss - loss - Moss

One Stop Shop -

Import One Stop Shop -

Mini One Stop Shop

La Dir. UE **2017/2455** ha modificato la dir. 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per **quanto riguarda gli obblighi in materia di IVA** per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (e-commerce), semplificando gli adempimenti degli operatori.

I regimi speciali OSS e IOSS danno il diritto di avvalersi di un'apposita dispensa dagli adempimenti documentali relativi alla fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale.

Nel concreto, tuttavia, l'esonero dagli obblighi documentali soffre di una serie di eccezioni, come indicato nelle **FAQ** pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in merito ai nuovi regimi OSS e IOSS.

ATTENZIONE !!!!!

Per le vendite a distanza di prodotti sottoposti al regime delle accise, si applica la normativa specifica già esposta (art. 44 Dir.262/2020 e artt. 10 e segg. del TUA).

Ringraziamenti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!

Per l'organizzazione dell'evento svolto in data odierna, si ringrazia:



CONSORZIO DEL VINO
BRUNELLO DI MONTALCINO®



Erinformatica
di Coniamo Srl

Sede legale: Via Federico Pistone, 12
12058 - Santo Stefano Belbo (CN)

Sedi operative:

Via Roma, 5 12050 Rocchetta Belbo (CN)
Strada del Drosso 612/21 Torino (TO)
P.Iva/C.F. 03352490043 Tel. 0141 880004
info@erinformatica.it - www.erinformatica.it